

Azione Cattolica Italiana

Collegamento regionale dell'Emilia-Romagna

Regolamento regionale

Approvato dal Consiglio regionale dell'8 febbraio 2009

Approvato dal Consiglio Nazionale il 18 ottobre 2010

Modificato (refuso art.8) dal Consiglio regionale
del 27 marzo 2011

CAPITOLO 1

IL COLLEGAMENTO REGIONALE

art. 1 - Il collegamento regionale

Nell'ambito dell'associazione nazionale di Azione Cattolica, con riferimento alla Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, ai sensi dei vigenti Statuto nazionale e Regolamento nazionale dell'associazione, è istituito il Collegamento regionale. Ne fanno parte le associazioni diocesane delle diocesi appartenenti alla Regione ecclesiastica.

art. 2 – Compiti del collegamento regionale

Il Collegamento regionale è istituito per (*Statuto ACI*, art. 31.1) :

- favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione ecclesiastica Emilia-Romagna;
- curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a carattere regionale;
- promuovere i rapporti tra livello diocesano e nazionale;
- collaborare all'azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale;
- curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche che coinvolgono le finalità proprie dell'associazione.

Art. 3 - Organi del Collegamento regionale

Il collegamento regionale prevede i seguenti organi:

- 1 - il Consiglio regionale
- 2 - l'Assemblea regionale
- 3 - il Delegato regionale
- 4 - la Delegazione regionale
- 5 - il Comitato dei Presidenti diocesani

CAPITOLO 2

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 4 - Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è formato dalle Presidenze diocesane (costituite, secondo quanto indicato dall'art 22.1.c dello *Statuto ACI*, dal Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti giovani e adulti, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario e dall'Amministratore) e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane (*Statuto ACI*, art. 31.2).

Il Delegato regionale e la delegazione regionale fanno parte del Consiglio regionale.

Sono invitati al Consiglio regionale anche gli Assistenti diocesani.

Art. 5 – Convocazione e delibere

Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del Delegato regionale, che lo presiede. Le delibere assunte dal Consiglio regionale sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio regionale può essere richiesta dalla Conferenza Episcopale della Regione, per esaminare specifiche tematiche.

La convocazione del Consiglio regionale può essere richiesta da tre Presidenze diocesane per esaminare specifiche tematiche. La richiesta deve contenere la specificazione delle tematiche proposte e la loro motivazione.

Unitamente alla convocazione della riunione del Consiglio regionale, il Delegato regionale, d'intesa con la delegazione regionale, invia un ordine del giorno.

I responsabili diocesani impossibilitati a partecipare possono, previa comunicazione al Delegato regionale o al Segretario regionale, essere sostituiti da membri dei Consigli diocesani.

Le Presidenze diocesane possono richiedere alla Delegazione che siano messi particolari specifici punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio regionale si riunisce anche per articolazioni con funzione non deliberativa. In tal caso la riunione è presieduta dai membri della delegazione regionale responsabili per quell'articolazione. Possono in ogni caso partecipare la Delegazione regionale e i Presidenti diocesani.

Art. 6 – Consiglio regionale elettivo

In conformità con quanto indicato nell'art. 26 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*, alla scadenza del mandato della Delegazione regionale il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede all'elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale, definisce le linee di lavoro del Collegamento regionale, approva il documento finale dell'assemblea regionale.

La data del Consiglio regionale elettivo è stabilita dal Delegato regionale d'intesa con il Comitato Presidenti e dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane almeno tre mesi prima, avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale.

La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è valida se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

È possibile delegare al Consiglio regionale elettivo, in caso di assenza di un membro di Presidenza diocesano, un componente del proprio Consiglio diocesano. Garante ne è il Presidente diocesano.

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum per la validità della riunione è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, che deve avvenire entro quindici giorni.

Art. 7 – Raccolta candidature

Secondo quanto indicato nell'art. 26.2 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*, il Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte di candidatura. Predisponde una lista di candidature per le cariche elettive e la comunica ai Presidenti diocesani. Tale lista può essere integrata con altre candidature, presentate dalle Presidenze diocesane almeno 5 giorni prima della data fissata per il Consiglio regionale elettivo.

Per le candidature a Delegato regionale le candidature devono essere presentate almeno 30 giorni prima; la Delegazione regionale uscente, d'intesa con l'Assistente regionale, provvederà a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.

Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Per quel che riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del regolamento nazionale.

Art. 8 – Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo

All'inizio della riunione il Consiglio procede, su proposta del Delegato regionale uscente, alla nomina della commissione elettorale (almeno tre persone) e del presidente della commissione elettorale.

La commissione elettorale ha le funzioni di

- verifica dei poteri elettorali dei delegati all'Assemblea regionale, sulla base dei documenti forniti preventivamente dalle Presidenze diocesane,
- verifica del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione,
- raccolta e verifica delle candidature,
- formazione del seggio elettorale, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.

Il Consiglio regionale elettivo procede innanzi tutto all'elezione del Delegato regionale e degli incaricati adulti, giovani e A.C.R.

Inoltre, se presenti in regione, si eleggono i rappresentanti dei movimenti.

Il Delegato regionale, è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri votanti.

Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio votanti. Sono eletti per ciascuna lista i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in età.

Una volta eletto il Delegato regionale, sentite le candidature espresse dal medesimo, si procede all'elezione del Segretario e dell'Amministratore. Tali compiti possono essere accorpati in un unico incarico.

Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario, dell'Amministratore e dei rappresentanti del MLAC, è possibile esprimere una sola preferenza.

Per l'elezione degli incaricati dei settori, dell'ACR e dei rappresentanti del MSAC è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

In mancanza di candidature per un'articolazione o movimento, o per la carica di Segretario e Amministratore, il Consiglio può delegare (con esplicita mozione votata per alzata di mano) la nuova Delegazione regionale a individuare un responsabile associativo per svolgerne temporaneamente la funzione. Entro un anno dovrà essere convocato il Consiglio regionale per procedere all'elezione del membro di delegazione in questione, secondo le regole del Consiglio regionale elettivo sopra indicate.

CAPITOLO 3

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 9 – L'assemblea regionale

L'assemblea regionale è costituita dall'insieme dei Consigli diocesani di tutte le Associazioni diocesane della Regione conciliare. È presieduta dal Delegato regionale e ha funzioni di studio e riflessione (art. 24.6 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*).

L'Assemblea regionale può essere convocata dal Delegato Regionale, d'intesa con la Delegazione regionale e il Comitato Presidenti diocesani, per discutere e formulare indirizzi relativamente a questioni di particolare rilevanza.

CAPITOLO 4

LA DELEGAZIONE REGIONALE

Art. 10 – Componenti della delegazione regionale

1. I membri della delegazione regionale di Azione Cattolica dell'Emilia Romagna sono eletti dal Consiglio regionale elettivo. Oltre al Delegato ne fanno parte:

- due incaricati per il settore adulti
- due incaricati per il settore giovani
- due incaricati per l'Azione Cattolica dei Ragazzi
- un segretario
- un amministratore

Il segretario può ricoprire anche il ruolo di amministratore.

Fanno inoltre parte della Delegazione regionale:

- un responsabile MLAC (se il movimento lavoratori è presente in almeno 3 diocesi)
- due responsabili MSAC (se il movimento studenti è presente in almeno 3 diocesi)
- il sacerdote Assistente, nominato dalla Conferenza Episcopale della regione e i sacerdoti Assistenti delle articolazioni (settori e movimenti).

Se la delegazione regionale lo ritiene opportuno, può cooptare al suo interno:

- i Consiglieri nazionali eletti aderenti in una delle Associazioni diocesane della Regione.
- una coppia con la responsabilità della pastorale sulla famiglia

- un responsabile della formazione

La riunione della delegazione è valida se vi prendono parte almeno la metà più uno dei membri eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri eletti. Ai membri cooptati non compete il diritto di voto.

La delegazione si riunisce di norma almeno tre volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale che la presiede.

La durata degli incarichi elettivi è triennale. In caso di dimissioni di uno dei membri elettivi che non sia il Delegato regionale, la Delegazione può procedere, sentito il Comitato Presidenti, a individuare un responsabile associativo per svolgerne temporaneamente la funzione. Entro un anno dovrà essere convocato il Consiglio regionale per procedere all'elezione del membro di delegazione in questione secondo le regole del Consiglio regionale elettivo sopra indicate.

Per quanto riguarda gli incarichi elettivi relativi alla delegazione regionale si richiamano espressamente gli articoli 9 e 10 del Regolamento nazionale.

Per quanto riguarda le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi per il Delegato regionale o di membri della delegazione regionale si richiamano espressamente gli articoli 11 e 12 del regolamento nazionale di attuazione.

2. Se la Delegazione lo ritiene opportuno, può inoltre invitare a partecipare ai propri lavori in specifiche occasioni e senza diritto di voto altri responsabili associativi che collaborano con la Delegazione con attenzione specifica a particolari settori della pastorale o della struttura associativa o a specifiche categorie di aderenti.

3. La delegazione regionale può promuovere la formazione di equipe regionali che coadiuvino i membri della Delegazione stessa, in particolare per quanto riguarda le proposte di attività da rivolgere alle articolazioni o per l'organizzazione di attività specifiche.

La delegazione regionale può promuovere la formazione di commissioni di studio.

Responsabili delle equipe e delle commissioni è il Delegato regionale o altro membro della delegazione da lui incaricato.

Art. 11 - Compiti della Delegazione Regionale.

Il Delegato regionale, coadiuvato dai membri della delegazione regionale,

- favorisce ed anima con specifiche iniziative il collegamento fra le associazioni diocesane della regione
- facilita il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale
- cura l'attuazione delle delibere della Assemblea regionale e del Consiglio regionale
- progetta ed attua, anche in collaborazione con il comitato dei Presidenti diocesani, quelle iniziative associative che coinvolgendo più Associazioni diocesane risultino più efficacemente gestite dal livello regionale
- promuove e cura la collaborazione con la Conferenza Episcopale della regione
- promuove e cura i rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti in regione e partecipa, attraverso un membro della Delegazione regionale specificamente designato, alla Consulta regionale delle aggregazioni laicali e ad eventuali sue commissioni
- promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione

Art. 12 - Il Delegato regionale.

Il Delegato regionale rappresenta unitariamente gli aderenti alla Azione Cattolica della Regione.

È eletto direttamente dal Consiglio regionale riunito in assemblea elettiva. Presiede e coordina la delegazione regionale, il Consiglio regionale, il comitato presidenti diocesani e l'Assemblea regionale.

A norma del vigente Statuto nazionale, è membro di diritto del Consiglio nazionale della associazione.

In caso di dimissioni del Delegato regionale, il membro eletto più anziano della Delegazione svolge funzione vicaria di Delegato, per quanto attiene alla cura dell'ordinaria amministrazione. La Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani, convoca entro 90 giorni il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato Regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato.

Art. 13 L'incaricato di settore

L'incaricato di settore partecipa agli incontri del Consiglio, della Delegazione e dell'Assemblea regionale

- mantiene un costante rapporto di collaborazione con i responsabili nazionali del Settore o dell'ACR, partecipando agli incontri nazionali degli incaricati e sostenendo in regione le iniziative programmate a livello nazionale. Cura l'invio in centro nazionale di tutto il materiale prodotto in regione relativamente ai Settori o all'ACR
- favorisce la mediazione dei programmi triennali e annuali, proposti a livello nazionale, quale sintesi di reale attenzione alle esigenze del territorio regionale - locale; promuove la partecipazione di ogni realtà diocesana alle iniziative nazionali e collabora a monitorare presenze e assenze delle diocesi;
- favorisce i collegamenti con e tra i responsabili diocesani. Incontra e visita periodicamente le realtà diocesane, ed in particolare quelle che necessitano di particolari attenzioni in termini di promozione associativa;
- promuove una programmazione essenziale sul piano regionale o interdiocesana che coinvolga l'impegno associativo e pastorale del Settore o dell'ACR di ciascuna diocesi, in un'ottica di sussidiarietà;
- d'accordo con il resto della Delegazione elabora e realizza eventuali iniziative formative per i Responsabili e gli Educatori - Animatori del Settore o dell'ACR, in stretto rapporto con il Centro Nazionale
- collabora con l'Incaricato regionale del Movimenti Studenti e del Movimento Lavoratori e con l'eventuale coppia cooptata in Delegazione

Art. 14 Il segretario

Il segretario è eletto dal Consiglio regionale su proposta del Delegato regionale e fa parte della Delegazione con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale, svolgendo in primo luogo compiti organizzativi e assicurando l'ordinario funzionamento della segreteria regionale.

In quest'ambito il segretario:

- trasmette le conclusioni degli incontri alle persone che sono interessate;
- cura l'archivio regionale, nel quale si conserva memoria di quanto si realizza e la documentazione relativa;
- mantiene un collegamento ordinario con i Segretari e gli Amministratori diocesani e con l'Area della Promozione Associativa della Presidenza nazionale, che informa tempestivamente circa le iniziative regionali.
- Può assumere le funzioni di amministratore se questo non viene eletto.

Art.15 L'amministratore

L'amministratore è eletto dal Consiglio regionale su proposta del Delegato regionale e fa parte della Delegazione con il compito di gestire le risorse economiche a disposizione della Delegazione. Deve redigere un rendiconto finanziario annuale da presentare alla Delegazione regionale e al Comitato dei Presidenti diocesani

Art. 16 L'assistente regionale

L'Assistente regionale, e i sacerdoti assistenti delle articolazioni che collaborano collegialmente con lui, sono nominati dalla Conferenza Episcopale regionale.

Salva diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

Gli Assistenti partecipano ad ogni aspetto della vita associativa regionale del settore o articolazione a loro affidato.

Inoltre prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (assemblea, consigli, delegazione) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative.

L'Assistente regionale, insieme al Delegato e alla Delegazione regionale cura la vita associativa e il rapporto ordinario con la Conferenza Episcopale regionale. In tale direzione, procura di stabilire occasioni periodiche di incontro tra la delegazione e il Presidente della Conferenza Episcopale regionale, nonché con il Vescovo delegato. Facilita la convergenza con gli altri organismi di pastorale regionale e con i loro responsabili. Mantiene rapporti di comunione sacerdotale con gli Assistenti diocesani e l'Assistente generale dell'Associazione.

CAPITOLO 5

IL COMITATO DEI PRESIDENTI DIOCESANI

Art. 17 - il Comitato dei Presidenti diocesani

A norma del comma 5 dell'art. 24 dello Regolamento Nazionale, i Presidenti delle Associazioni diocesane della Regione ecclesiastica conciliare Emilia – Romagna costituiscono il Comitato dei Presidenti diocesani.

Il Comitato dei Presidenti diocesani ha funzioni consultive, è convocato dal Delegato regionale, che lo presiede, di norma almeno due volte all'anno. Alle riunioni del Comitato dei Presidenti diocesani possono partecipare i membri della Delegazione regionale.

CAPITOLO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento regionale può essere modificato dal Consiglio regionale in carica con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Il presente regolamento regionale, deliberato dalla Delegazione regionale in carica sentito il parere del Comitato presidenti diocesani, una volta approvato dal Consiglio regionale entrerà in vigore dopo la ratifica del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale delega la Delegazione regionale ad apportare quelle modifiche redazionali che dovessero essere richieste dal Consiglio Nazionale in sede di ratifica.